COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
PROVINCIA DI ROMA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015 - 7 **Data 09-07-2015**	**OGGETTO:** Modifica del Regolamento di Polizia mortuaria

L'anno **duemilaquindici** , il giorno **NOVE** del mese di **LUGLIO** , alle ore **17:30** nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria , che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
ACCORDINO MARCELLO	Presente	BETTI FABRIZIO	Presente
COLAGROSSI PIETRO	Presente	D'OFFIZI LUCIA	Presente
GUADAGNOLI LETIZIA	Presente		
SORDI DANILO	Presente		
FERRARESI RICCARDO	Assente		
BERTOLDO FABIO	Assente		
BONAMORE VALERIO	Presente		
SALVATI FABIOLA	Presente		
GALLI MARIO	Presente		
ASSEGNATI N. 11		PRESENTI N. 09	
IN CARICA N. 11		ASSENTI N. 02	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig, BONAMORE VALERIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ;
- Partecipa il Segretario Comunale, GLONFONI DANIELA ;
- La seduta è pubblica ;

Nominati scrutatori i Sigg. GUADAGNOLI, SORDI, D'OFFIZI;
- Il Presidente dichiara aperta la seduta. Indi apre la discussione sull'argomento di cui all'oggetto regolarmente iscritto all' Ordine del Giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, hanno espresso pareri come da allegato.

Il Segretario Comunale per quanto attiene alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti in attuazione dell'art. 97 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267 ed art. 41, comma 3 Regolamento Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267
VISTO il verbale della discussione tenutasi sull'argomento iscritto all'ordine del giorno come da allegato

Con voti favorevoli ***09*** , contrari ***0*** , astenuti ***0***

DELIBERA

[X] Di approvare l' allegata proposta.

[ ] Non Approvare l' allegata proposta.

[X] Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L. vo 18/8/2000 n. 267 con voti favorevoli ***09*** , contrari ***0*** , astenuti ***0***

[ ] La presente deliberazione **non è** immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L. vo 18/8/2000 n. 267

Il Presidente del consiglio comunale **Valerio Bonamore** introduce l'ulteriore punto all'ordine del giorno. L'intervento come anche tutti gli altri della seduta, è stato registrato con sistema di trascrizione in simultanea on line che consente la memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio trascrivi.net nonché la pubblicazione di un documento audio nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Gallicano nel Lazio, dedicata all'archivio delle registrazioni digitali. Detta registrazione, è quì da intendersi integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella trascrizione integrale, essendo di seguito riportata esclusivamente un'indicazione sintetica dei singoli interventi, così come percepiti dal segretario verbalizzante, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale.

A questo punto prende la parola il consigliere comunale **Letizia Guadagnoli** che procede nell'illustrazione degli obiettivi che si sono voluti intraprendere attraverso la modifica del regolamento. Nello specifico si tratta di ridefinire i soggetti ammessi alla tumulazione presso il cimitero di Gallicano nel Lazio, favorendo quegli utenti che effettivamente hanno sviluppato un legame importante quale quello della convivenza con aventi diritto alla tumulazione. Evidenzia che nel fare la modifica estendendo la fattispecie degli aventi diritto è stata poi eseguito un intervento per rendere alcuni tempi previsti dal regolamento sostanzialmente omogenei. In alcune parti del regolamento si parlava di dieci anni con riferimento ad una tipologia di concessioni, di cinque per altra creando della confusione nei cittadini ed una sostanziale difficoltà di comprensione. Altra innovazione attiene agli articoli destinati a disciplinare le cassettine ossario. Quindi conclude illustrando l'art.34 del regolamento comunale

Quindi prende la parola il consigliere comunale **Lucia D'Offizi**, che osserva che la modifica regolamentare in discussione è di assoluta civiltà e tiene conto di situazioni ed affetti che vanno oltre i legami coniugali precedentemente tenuti in considerazione. Un particolare plauso rivolge alla metodologia seguita per addivenire alla modifica regolamentare, in quanto si è lavorato nel tempo con un coinvolgimento diretto della minoranza nella definizione delle modifiche e nello sviluppo della proposta deliberativa avvenuta in commissione.

Successivamente non essendoci ulteriori interventi e/o dichiarazioni di voto il Presidente **Valerio Bonamore** invita i consiglieri comunale a votare la proposta deliberativa e proclama il risultato unanime

Successivamente considerata l'urgenza di dare attuazione al regolamento, invita i consiglieri a votare per l'immediata eseguibilità ex art.134 comma 2 del d.lgs n.267/2000, proclamando l'esito unanime

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ASS.TO PROPONENTE	*UFFICIO PROPONENTE*	SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO	**OGGETTO**: Modifica del Regolamento di Polizia mortuaria

Ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267.-	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità Tecnica esprime parere: [x] favorevole ☐ contrario in quanto..... ☐ propone di dichiararla immediatamente eseguibile Data 1/7/2015 **Il Responsabile dell'Area** *(dott. Daniela Gionfoni)*
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: [x] favorevole ☐ contrario in quanto..... ☐ propone di dichiararla immediatamente eseguibile Data **Il Responsabile dell'Area B Finanze e Controllo** *(Dott. Enrico Mastrocinque)*

Intervento..... Capitolo..... TIT FUNZIONE SERVIZIO INTERV. CAP.	Data odierna la disponibilità di cui al prospetto che Segue: Somma stanziata L..... Variazione in aumento L..... Variazione in diminuzione L..... Somme già impegnate L..... Somma disponibile €.....
☐ Competenza ☐ Residui Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA La corretta imputazione della complessiva spesa di € ..... All'intervento/capitolo/ sopradescritto che presenta alla	

DATA SEDUTA		DETERMINAZIONE ORGANO DELIBERANTE	Il Verbalizzante
		approvazione	

DELIBERAZIONE *Da trasmettere :* ☐*Organo di Controllo* ☐ *Area Amministrativa*

N__----------DEL_____-____ ☐*Area Cultura* ☐*Area Contabile*

☐*Area Tecnica* ☐*Area Vigilanza*

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA "

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con precedente deliberazione n. 36 del 19/07/1995 è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

CHE con deliberazioni n. 13 del 20.05.2005 , n. 16 del 09.07.2009 e n. 1 del 04.03.2011 sono state apportate modifiche al suddetto regolamento

RITENUTO necessario apportare ulteriori modifiche al suddetto regolamento al fine di conformarlo alla mutata normativa e adeguarlo alla esigenze del servizio di Polizia Mortuaria
VISTO il D.Lgs 267/2000
VISTO il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche e/o integrazioni
VISTO lo Statuto comunale

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Di approvare con riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 , le modifiche al regolamento di Polizia Mortuaria così come predisposte nell'allegato A alla presente deliberazione da considerare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di dare atto che divenuta esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, ogni altra disposizione preesistente sia da intendersi automaticamente abrogata.

Art. 32 - Casi particolari

Il responsabile del servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatone sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può, ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 33 - Estumulazioni straordinarie

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 26.

CAPO XV

Le concessioni di sepolcri privati nei cimiteri

Art. 34 - Ammissione nei cimiteri comunali

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 nei cimiteri devono essere ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, quando non venga richiesta altra destinazione:

- le salme di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- le salme delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 9;
- i resti mortali delle persone sopra indicate.
- le salme delle persone nate nel Comune di Gallicano nel Lazio, o che pur non essendo nate a Gallicano nel Lazio nell'arco dell'intera vita sono stati ivi residenti per almeno 7 anni ovvero ivi residenti al momento della nascita;
- le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Gallicano nel Lazio al momento della morte, debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge;
- le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Gallicano nel Lazio al momento della morte risultino stati iscritti nella scheda anagrafica dell'avente diritto per almeno 7 anni (anche non consecutivi).

In deroga alle norme di cui sopra, si intendono accolte nel cimitero le salme di chi, alla data di approvazione del presente regolamento fosse in deposito, loculo o altra sepoltura privata (tomba o cappella).

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Le salme di cui sopra possono a richiesta di familiari, essere inumate nel campo Comune.

Art. 34 *bis* - Sepolture Private

La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione della propria salma e delle salme dei propri familiari o rispettivamente dei propri associati. Le sepolture private si distinguono in:

- loculo: consiste in un sepolcro individuale inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- ossario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassettine ossario e/o urne cinerarie;
- Cinerario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare urne cinerarie;
- tomba di famiglia: consiste in un sepolcro collettivo inserito in manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- Cappella gentilizia consiste un sepolcro collettivo inserito in un manufatto edilizio ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione che per caratteristiche e pregio architettonico si distingue dalle altre sepolture.

Art. 34 *ter* - La concessione cimiteriale

L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione.

Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.

Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia dell'intestatario della sepoltura individuata secondo i criteri stabiliti all'art. 36.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.

Le concessioni di aree cimiteriali a privati richiedenti per la costruzione di tombe di famiglia o di cappelle gentilizie, potranno essere assegnate solo a persone fisiche:

- residenti da almeno 7 anni nel Comune di Gallicano nel Lazio;
- nate nel Comune di Gallicano nel Lazio, o che pur non essendo nate a Gallicano nel Lazio nell'arco dell'intera vita sono stati ivi residenti per almeno 7 anni.

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro, entro il periodo temporale previsto dalla legislazione vigente in materia di edilizia privata, pena la decadenza.

Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di assegnare aree o sepolture private ad Enti Pubblici o Istituzioni che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del Comune di Gallicano nel Lazio e/o dei suoi cittadini.

Tale assegnazione avverrà con atto di Giunta Municipale.

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e della seguente durata:

a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali.....per anni 35

b) concessione di cellette-ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o di resti.....per anni 35

c) concessione di aree per costruzione di sepolture con edicola funeraria..... per anni 99

d) concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe di famiglia o cappelle gentilizie).....per anni 99

e) concessione di cinerari costruiti dal Comune per tumulazione di urne cinerarie .....per anni 35

Le concessioni sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per un uguale periodo.

La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del Consiglio comunale in sede di adozione del piano regolatore dei cimiteri.

Art. 35 - Il concessionario

Il concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza legale oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

La stipulazione dell'atto di concessione di natura traslativa su un bene di natura demaniale crea nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale, opponibile "iure privatorum" agli altri privati, che si affievolisce degradando ad interesse legittimo nei confronti dell'autorità amministrativa concedente a fronte di esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordinamento e del buon governo locale.

Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'Amministrazione comunale e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della sepoltura.

Nel caso che la concessione sia assegnata a due o più persone che intendono riunirsi per la costruzione di una sepoltura collettiva, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

Art. 36 - Sepolture private - esercizio del diritto d'uso

Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente regolamento.

Il diritto d'uso della sepoltura privata a carattere collettivo, ove non venga manifestata una diversa volontà del concessionario conferisce il diritto alla sepoltura fino alla capienza del sepolcro al titolare della concessione e ai suoi familiari legati al concessionario da vincoli di parentela, di coniugio o affinità.

Il concessionario originario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura i parenti e/o gli affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti.

I concessionari sia originari che subentranti, su richiesta scritta, possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti fino al 6° grado.

Gli stessi hanno inoltre la facoltà di richiedere, nell'atto stesso o con atto successivo, la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia stessa o che abbia acquisito verso di essi particolari

- a persone che abbiano compiuto il 60° anno d'età.

In relazione alla concessione per future sepolture, il Comune, fermo restando che il termine di durata della concessione decorrerà dalla data di stipulazione del relativo atto garantirà in ogni caso che l'estumulazione delle salme non abbia luogo prima del termine minimo di tumulazione di vent'anni dalla data della sepoltura come previsto dal DPR 254/2003 con eventuale prolungamento dell'originaria concessione per il tempo occorrente e previo versamento del corrispettivo per il periodo residuo calcolato proporzionalmente rispetto ai canoni vigenti.

L'amministrazione rientrerà nella disponibilità dei loculi allo spirare del termine trentacinquennale nel caso in cui il loculo, utilizzato da un avente causa, venga liberato a seguito di estumulazione della salma oppure per rinuncia degli interessati.

È assolutamente vietata al concessionario la vendita e la cessione, a qualsiasi titolo o causa, dei propri diritti a terzi ancorché la persona per la quale venne effettuata la concessione fosse stata tumulata altrove. In questa ipotesi la concessione perderà ogni efficacia senza bisogno di costituzione in mora o di interpellanza ed il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune che sarà tenuto soltanto a rimborsare, al concessionario o ai suoi aventi causa, una somma pari a 1/N del canone di concessione pagato per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.

Le sepolture date in concessione per futura sepoltura dovranno essere chiuse a spese del concessionario che dovrà far iscrivere sulla chiusura esterna la parola "concesso".

Art. 45 - Modalità di utilizzo dei loculi

In nessun loculo può essere racchiusa più di una salma, tranne nel caso in cui si tratta di riunire madre e neonato morti nell'atto del parto.

È ammessa altresì la collocazione di n.02 capsule contenenti ceneri dei propri congiunti ed affini fino al 2° grado, purché aventi diritto ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento.

Della predetta collocazione deve essere apposta indicazione sulla lapide mortuaria per la ricerca dei defunti.

Al fine di consentire la ricerca delle capsule tutte le sepolture dovranno riportare scolpiti o con le modalità accettate dall'amministrazione il nome e cognome di tutti i defunti ivi contenuti con la loro data di nascita e di morte. Le iscrizioni sono a carico dei concessionari.

Art. 46 - Ossari

Gli ossari o colombari, sono dati in concessione secondo apposita tariffa stabilita dalla Giunta comunale, per un periodo massimo di 35 anni che decorrerà dalla data di stipula del contratto.

In ogni ossario potrà essere collocata, osservate le disposizioni del vigente regolamento, una cassetta contenente i resti mortali di una persona oppure quattro urne cinerarie purchè i defunti siano parenti fino al 1° grado od affini fino al 2° grado del concessionario.

Al termine del periodo i resti mortali verranno posti in un ossario comune.

Art. 47 – Cinerari

(soppresso)

Art. 48 - Tombe di famiglia

Per tombe di famiglia si intendono i sepolcri collettivi inseriti in manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione, realizzati in appositi quadri a ciò destinati nel piano regolatore comunale.

Le tombe possono essere cedute completate e cementate in tutte le parti interne e gli acquirenti, oltre al canone di concessione del terreno ed al riconoscimento del costo di fabbricazione dovranno provvedere all'acquisto ed alla posa in opera della pietra marmorea o di altro materiale idoneo che dovrà essere sovrapposto alla prima chiusura.

In nessuna sepoltura all'interno della tomba può essere racchiusa più di una salma, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art.45 II capoverso.

È ammessa altresì la collocazione di n.02 capsule contenenti ceneri dei propri congiunti ed affini fino al 2° grado, purché aventi diritto ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento.

Della predetta collocazione deve essere apposta indicazione sulla lapide mortuaria per la ricerca dei defunti.

Il rischio di rottura delle lapidi così come quello collegato alla sepoltura multipla è a totale carico del concessionario. È altresì a totale carico del concessionario la rimozione di materiale lapideo frutto di ristrutturazione di sepolture durante la vigenza della concessione.

Il terreno su cui viene realizzata la tomba è dato in concessione per un periodo di anni 99 decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto di concessione con facoltà di rinnovo per un uguale periodo previo pagamento del canone di concessione stabilito al momento del rinnovo.

Art. 49 - Requisiti per la concessione di tombe di famiglia

Per la concessione delle tombe a terra si applicano i requisiti di cui all'art. 34 ter.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario
BONAMORE VALERIO	*D.ssa DANIELA GLONFONI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi **....-....-2015** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **....-....-2015** ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Gallicano nel Lazio, lì ....-....-2015

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
D.ssa DANIELA GLONFONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, N. 267.

Addì,

Il Segretario Comunale